Calendario delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative a. s. 2025/2026

Delibera n. 475 del 04/04/2025

Calendario scolastico delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche e formative e nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico e formativo 2025-2026.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 475 Prot. n. 4/2025-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Calendario scolastico delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche e formative e nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico e formativo 2025-2026.
Il giorno 04 Aprile 2025 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE FRANCESCA GEROSA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
Assenti: ASSESSORE SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2025-S167-00030

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1988 n. 405 e ss.mm.ii. stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria sono esercitate,
nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia autonoma di Trento.
La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, legge provinciale sulla scuola, e in particolare l'articolo 34, comma 1, lettera b), affida alla Provincia funzioni di programmazione e indirizzo nel cui contesto rientra anche l'adozione del calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche,
nelle scuole dell'infanzia e negli istituti di formazione professionale.
L'articolo 15, comma 2, della sopra citata legge provinciale sulla scuola, prevede che l'autonomia didattica sia esercitata nel rispetto del numero minimo dei giorni di lezione per anno scolastico e formativo, fissato in "almeno 200 giorni" dall'articolo 74, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
La legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, prevede, agli articoli 5 e 12, che il comitato di gestione di ogni scuola dell'infanzia deliberi il calendario scolastico, anche speciale compreso il turistico, nel rispetto della prescrizione di un orario giornaliero di almeno sette ore e dell'apertura della scuola per cinque giorni alla settimana e almeno dieci mesi nel corso dell'anno, garantendo l'opportuno coordinamento con la struttura provinciale competente in materia di infanzia e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal presente

provvedimento e dagli atti generali di programmazione della scuola dell'infanzia.
La legge 8 marzo 1989, n. 101 regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in particolare l'articolo 4, comma 4.
La legge 30 luglio 2012, n. 126 regola i rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia e l'Esarcato per l'Europa Meridionale, in particolare l'articolo 10.
La legge 31 dicembre 2012, n. 246 regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in particolare l'articolo 25.
La legge 29 dicembre 2021, n. 240 regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in particolare l'articolo 8, comma 2.
La legge 31 dicembre 2012, n. 245 regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in particolare l'articolo 24.
La legge 28 giugno 2016, n. 130 regola i rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in particolare l'articolo 22.
Si precisa che solo per le confessioni religiose ebraica, ortodossa e induista è prevista la pubblicazione del calendario delle relative festività nella Gazzetta Ufficiale.
In considerazione dello svolgersi delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, si ritiene opportuno consentire alle istituzioni scolastiche e formative dei territori coinvolti di utilizzare, previa condivisione con il Dipartimento istruzione e cultura, 2 giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario, ulteriori rispetto ai 2 giorni a disposizione delle scuole, per aumentare i giorni di sospensione in corrispondenza dei Giochi invernali.
Si ritiene altresì opportuno che la data d'inizio dei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali senza uscita al terzo anno, nonché del corso annuale per l'esame di Stato,
coincida con l'inizio delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche provinciali, rinviando invece a ciascuna istituzione formativa (provinciale e paritaria) la determinazione, in ragione delle RIFERIMENTO : 2025-S167-00030

specificità dei percorsi formativi, della data di inizio del quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica.
Si propone di adottare il calendario scolastico delle istituzioni scolastiche e formative e delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2025-2026, nei termini di cui all'allegato alla presente deliberazione.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,
d e l i b e r a 1. di approvare l'Allegato recante il "Calendario scolastico delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche e formative e nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico e formativo 2025-2026", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
RIFERIMENTO : 2025-S167-00030

Adunanza chiusa ad ore 11:15
Verbale letto, approvato e sottoscritto.